

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI TORINO



COMUNE DI BRUSASCO
(Provincia di Torino)

CAP. 10020

Tel. (011) 91.51.101 – Fax (011) 91.56.150

.....

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE

(D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – art. 52)

.....

Approvato con deliberazione C.C. n. 37 del 19/12/2000

INDICE

- Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento*
- Art. 2 Definizione delle entrate tributarie*
- Art. 3 Regolamenti specifici*
- Art. 4 Determinazione delle aliquote e tariffe*
- Art. 5 Soggetti responsabili*
- Art. 6 Modalità di pagamento*
- Art. 7 Verifica e controllo*
- Art. 8 Liquidazione delle entrate tributarie*
- Art. 9 Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie*
- Art. 10 Autotutela*
- Art. 11 Tutela dell'Ente in giudizio*
- Art. 12 Sanzioni*
- Art. 13 Riscossione coattiva*
- Art. 14 Accertamento con adesione*
- Art. 15 Norme finali*
- Art. 16 Entrata in vigore*

Art. 1
Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, si ispira a principi dettati dallo Statuto del Contribuente, legge 27/07/2000 n. 212 ed ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate tributarie del Comune, in conformità ai principi dettati dal D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e da ogni altra disposizione in materia.

Art. 2
Definizione delle entrate tributarie

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato che individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. Le entrate tributarie comunali sono costituite dai proventi derivanti a titolo esemplificativo dall'applicazione dei seguenti tributi:
 - imposta comunale sulla pubblicità;
 - diritti sulle pubbliche affissioni;
 - imposta comunale sugli immobili;
 - tassa occupazione suolo ed aree pubbliche;
 - tassa/canone smaltimento rifiuti solidi urbani;
 - canoni raccolta e depurazione acque;
 - addizionale comunale facoltativa I.R.P.E.F.

Art. 3
Regolamenti specifici

1. La gestione delle singole entrate può essere oggetto di ulteriori regolamenti che l'Ente può adottare entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione.
Tali regolamenti entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo all'applicazione.

Art. 4
Determinazione delle aliquote e tariffe

1. Il Consiglio Comunale è competente all'istituzione e l'ordinamento delle tariffe dei tributi con esclusione della determinazione della relativa aliquota ai dell'art. 42, comma lett. f.
Qualora tale deliberazione non sia adottata entro il termine stabilito sono prorogate per gli esercizi successivi le aliquote e le tariffe in vigore tenendo conto delle specifiche disposizioni di legge per l'Imposta Comunale sugli immobili.
2. Il Consiglio Comunale, con la delibera di approvazione delle aliquote e delle tariffe, o con specifici regolamenti, può disciplinare eventuali agevolazioni, riduzioni od esenzioni..

Art. 5
Soggetti responsabili

1. Sono responsabili delle singole entrate tributarie del Comune i funzionari individuati con ordinanza del Sindaco per i periodi ed i tributi in essa stabiliti.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 77/1995 e s.m.i. ed al Testo Unico D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, trasmettendo al Responsabile dei Servizi Finanziari copia della documentazione

utile. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle entrate anche quando il servizio sia affidato a terzi.

3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse. In tal caso, il funzionario responsabile dell'Ente vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

Art. 6 **Modalità di pagamento**

1. Salvo eventuali diverse modalità previste dalla legge o dal regolamento di ogni singola entrata, ogni somma spettante al Comune può essere pagata nei seguenti modi:
 - a) versamento diretto in Tesoreria;
 - b) utilizzo dei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune – Servizio di Tesoreria;
 - c) bonifici, accreditamenti e simili, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della Tesoreria Comunale;
 - d) tramite concessionario.
2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di Tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.
3. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/1973 n. 602 e al D.P.R. 28/01/1988 n. 43.

Art. 7 **Verifica e controllo**

1. E' obbligo del funzionario responsabile di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedere alla verifica che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto al pagamento sia effettuato in maniera corretta e corrispondente al dovuto.
2. Le attività di controllo e riscontro possono essere effettuate anche mediante affidamento a terzi, secondo quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446.
3. Resta salva la facoltà, per l'Ente, di affidare a terzi, con convenzione, la rilevazione dei dati inerenti alle fattispecie imponibili delle singole entrate.

Art. 8 **Liquidazione delle entrate tributarie**

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie dovrà svolgersi da parte del Comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino.
2. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione questo dovrà avere la forma scritta, con l'indicazione del debito, con comunicazione dell'atto a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento, sempre con dicitura "Riservata personale" (lex n. 675/1996 e s.m.i.).

Art. 9

Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal funzionario responsabile, dal concessionario o da terzi incaricati nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.
2. L'atto di accertamento di cui al comma precedente deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento con dicitura "Riservata personale" ai sensi della legge n. 675/1996 e s.m.i..
3. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario.

Art. 10

Autotutela

1. Con determinazione del Funzionario Responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o con provvedimento dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. B) D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 è possibile annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dalla valutazione, opportunamente motivata, dalla inutilità di continuare la lite in funzione del:
 - a) valore della lite;
 - b) grado di probabilità di soccombenza dall'Amministrazione, valutando casi analoghi di soccombenza;
 - c) aggravamento delle procedure interne;
 - d) costo della difesa e spese della soccombenza.
3. Nelle ipotesi di provvedimento definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto ed in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) esibizione della prova di pagamenti eseguiti regolarmente;
 - c) errore di persona;
 - d) preesistenza di requisiti per ottenere agevolazioni.

Art. 11

Tutela dell'Ente in giudizio

1. Spetta al concessionario oppure al Sindaco, nelle vesti di rappresentante legale dell'Ente e previa autorizzazione della Giunta comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso in materia di entrate tributarie. Il Sindaco tuttavia, ha la facoltà di delegare tale compito al Funzionario Responsabile del tributo o ad altro dipendente dell'Ente.
2. Durante lo svolgimento dell'attività in giudizio il rappresentante dell'Ente può avvalersi dell'assistenza di un professionista, anche esterno, abilitato. In questo caso dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.
3. L'attività di contenzioso può anche essere gestita in forma associata con altri Enti Locali, mediante apposita struttura.

Art. 12
Sanzioni

1. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del Funzionario Responsabile, secondo quanto stabilito dal regolamento sull'applicazione delle sanzioni tributarie, ove adottato, e comunque nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 13
Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi comunali avviene di regola attraverso le procedure previste con le disposizioni contenute del R.D. 14 aprile 1910 nr. 639 o con le procedure previste con D.P.R. 29 settembre 1973 nr. 602 e s.m.i.

Art. 14
Accertamento con adesione

1. Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dell'art. 50 della legge 27/12/1997 n. 449, nonché le norme dettate dal regolamento comunale in materia di accertamento con adesione, ove adottato.

Art. 15
Norme finali

1. I regolamenti relativi ad ogni singolo tributo possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento purchè in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.

Art. 16
Entrata in vigore

1. Le norme di questo Regolamento entrano in vigore il **1° gennaio 2001**.
2. Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento:
 - è ripubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio;
 - è inviato, con la deliberazione, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata a.r. ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17/04/1998 del Ministero delle Finanze.